

Convegno "Le novità di inizio anno"

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI, ANCHE AGRICOLE L'INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Dott.ssa Alessia Riva

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
e ANCL UP di Milano.



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Unione Provinciale di Milano



LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Milano, 8 febbraio 2023

Dott.ssa Alessia Riva

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

ù Riferimento normativo: articolo 1, comma 342, Legge di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197/2022);

ù Si tratta di una modifica della previsione dell'articolo 54 bis, comma 1, D.L. n. 50/2017;

Novità:

- a) **raddoppiato il valore massimo** complessivo delle prestazioni di lavoro occasionale acquisibili da ciascun utilizzatore (i relativi compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, passano infatti **da Euro 5.000 ad Euro 10.000** nell'anno civile);
- b) **innalzamento della soglia occupazionale** per il divieto al ricorso al lavoro occasionale (non possono infatti acquisire prestazioni di lavoro occasionale, in generale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato – la previgente formulazione indicava un organico di 5);
- c) **estensione** della disciplina alle attività lavorative di **natura occasionale** svolte nell'ambito delle attività di **discoteche, sale da ballo, night club** e simili (ossia: prestazioni di lavoro saltuarie di modesta entità economica)

PRESTAZIONI OCCASIONALI



Nessuna variazione è intervenuta circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS; il semplice pagamento della retribuzione attraverso i voucher automaticamente comporta l'adempimento degli obblighi amministrativi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Rimane fermo il tetto di Euro 2.500 di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore (o comunque non oltre 280 ore annue) nonché il tetto di Euro 5.000 totali che il lavoratore può percepire da diversi utilizzatori.

IL PORTAFOGLIO VIRTUALE

Ù Prima di attivare le prestazioni occasionali:

1. L'utilizzatore deve effettuare i versamenti delle somme relative al pagamento della prestazione lavorativa e degli oneri contributivi di sistema (si è detto infatti che il prestatore di lavoro ha diritto a assicurazione IVS-GS INPS ed assicurazione INAIL);
2. Il versamento può essere effettuato tramite mod. F24 Elide, oppure carte di credito, oppure strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente, tramite il metodo «PAGOPA» (servizio INPS «Prestazioni Occasional»), con profilazione dell'utilizzatore e accesso tramite credenziali personali (PIN INPS, SPID, CNS – o tramite intermediario abilitato di cui alla Legge n. 12/1979);
 - Libretto Famiglia: ogni versamento è pari ad Euro 10,00 (o multipli);
 - Prest.O.: la misura del versamento è individuata dall'utilizzatore (mai sotto Euro 12,42).

NB: prestazioni occasionali in agricoltura: pagamento del compenso a favore del lavoratore avviene direttamente da parte dell'utilizzatore.

IL PORTAFOGLIO VIRTUALE



3. Comunicazione preventiva obbligatoria;
4. Rendicontazione del dato di utilizzo, entro il terzo giorno del mese successivo alla fruizione della prestazione (dati identificativi del prestatore, luogo e durata della prestazione, numero di voucher utilizzati, ambito di svolgimento della prestazione)
5. Dopo la comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceverà una notifica automatica da parte del sistema.

DIVIETO TASSATIVO DI UTILIZZO:

1. Imprese edili e affini;
2. In esecuzione di appalti di opere o servizi;
3. Soggetti con i quali l'utilizzatore ha in corso, o ha cessato nei precedenti 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa (se somministrato, invece OK);
4. Utilizzatori con organico superiore a 10 lavoratori subordinati
5. Imprese agricole (cfr. disciplina in deroga, speciale).

LIMITI DIMENSIONALI

verifica:

1. Riferimento per la media occupazionale: semestre compreso tra l'ottavo e il terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione occasionale;
2. Per le aziende di nuova costituzione: in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre;

LIMITI DI COMPENSO:

1. Compenso giornaliero: mai inferiore a 4 ore lavorative (importo netto 36 Euro – per lordi Euro 12,42 in versamento su portafoglio virtuale);
2. Per le aziende di nuova costituzione: in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre;



LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

Milano, 8 febbraio 2023

Dott.ssa Alessia

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

PRESTAZIONI OCCASIONALI AGRICOLE

- ù Riferimento normativo: articolo 1, comma 343-354, Legge di Bilancio per l'anno 2023 (Legge n. 197/2022);
- ù Si tratta di una modifica della previsione dell'articolo 54 bis, comma 1, D.L. n. 50/2017 (scomparsa la previsione di attività non stagionali);
- ù Validità: biennio 2023/2024;
- ù Obiettivo: garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il **reperimento di manodopera per le attività stagionali**, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, comunque assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato;
- ù Oggetto: **attività di natura stagionale** di durata non superiore a 45 giornate annue **effettive** per singolo lavoratore, e rese da soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale (ad eccezione dei pensionati) e che siano: disoccupati, pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno (ovvero soggetti in stato di semilibertà).

PRESTAZIONI OCCASIONALI AGRICOLE

NB: Nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione **esclusivamente** le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una **durata massima di 12 mesi** (cfr. Nota Ministero Lavoro, 20 gennaio 2023, n. 462, anche in relazione all'adeguamento dei modelli UNILAV ai dati richiesti dalla Legge di Bilancio).

Documentazione preventiva: **autocertificazione** resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva (e COB/UNILAV – mess. INPS + tenuta LUL);

Compenso:

- a) erogato direttamente **dal datore di lavoro** (con pagamento tracciabile, ai sensi della Legge di Bilancio 2018), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**e che il datore di lavoro è tenuto a rispettare, quale ulteriore requisito per la valida instaurazione del rapporto di lavoro**);
- b) esente da qualsivoglia imposizione fiscale (ma non previdenziale agricola);
- c) cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico;
- d) non incide sullo *status* di disoccupato/inoccupato.

SANZIONI

DIVIETI: È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) Alle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

SANZIONI:

- a) Qualora non vengano rispettati il limite economico annuale di Euro 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore oppure la durata complessiva della prestazione di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, salvo che per le pubbliche amministrazioni, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- b) In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione all'INPS oppure delle disposizioni che vietano il ricorso al contratto di prestazione occasionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

SANZIONI IN AGRICOLTURA

DIVIETI: È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) Alle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

SANZIONI:

- a) Qualora non vengano rispettati il limite economico annuale di Euro 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore oppure la durata complessiva della prestazione di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, salvo che per le pubbliche amministrazioni, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- b) In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione all'INPS oppure delle disposizioni che vietano il ricorso al contratto di prestazione occasionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.



INCENTIVO PROSECUZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

Milano, 8 febbraio 2023

Dott.ssa Alessia Riva

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

INCENTIVO PROSECUZIONE ATTIVITA'



Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287, Legge n. 197/2022)

Prevista la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il **trattamento pensionistico anticipato** (cd. quota 103), di richiedere al datore di lavoro la **corresponsione** in proprio favore dell'**importo corrispondente alla quota a carico** del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

ATTESE ISTRUZIONI

- Requisito pensionistico: almeno 62 anni di età e 41 di contributi
- In pratica, il dipendente che intenda proseguire con l'attività lavorativa potrà richiedere al datore di lavoro il **versamento in proprio favore** dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito (ossia, 9,19%)

INCENTIVO PROSECUZIONE ATTIVITA'



- In conseguenza dell'esercizio di questa facoltà da parte del lavoratore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro relativo all'**assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è invece corrisposta interamente al lavoratore.
- Si demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023**, la definizione delle modalità attuative della norma.

CRITICITA':

- Esenzione fiscale? NO
- Opzione revocabile?
- Dalla finestra o dalla maturazione del requisito del pensionamento?
- È effettivamente appetibile, attualmente?